



Prot. 0003843

Trasmissione via PEC

110.45/36

Consiglio Regionale del Piemonle

PRI

A00002161/DC-R 23/12/14 DC

Torino, 22/12/2014

Preg.mo
Difensore civico della Regione Piemonte
Avv. Antonio Caputo
Via Dellala, 8
10121 - TORINO

e, p.c. Alla SMAT S.p.A.

Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
corso XI Febbraio, 14
10152 Torino

Ai Signori Sindaci dei Comuni dell'ATO3 "Torinese"

All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Presidente
Ing. Guido Bortoni
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: Nota del Difensore civico della Regione Piemonte prot. n. 2015 del 24/11/2014 ad oggetto "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del Servizio idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Preg.mo Avv. Caputo,

la presente a riscontro della Sua nota in oggetto. Riteniamo doverosa, innanzitutto, una premessa di carattere generale, volta ad inquadrare il contesto della regolazione del servizio idrico integrato.

L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese", associazione tra 306 Comuni ricompresi nella Provincia di Torino, è competente per il proprio territorio dell'attuazione della corposa normativa europea, nazionale e locale sulla regolazione del servizio idrico affinché il territorio possa beneficiare in modo continuativo di un servizio di qualità, promuovendo l'infrastrutturazione, la tutela dell'utente e dell'ambiente, interessi questi non sempre perfettamente coincidenti tra loro.

Recentemente si è verificata una svolta epocale per quanto riguarda la regolazione del servizio idrico integrato (s.i.i.). Dopo numerosi anni nei quali il riferimento normativo era rappresentato dal MTN - Metodo tariffario normalizzato, oramai ben noto nelle sue particolarità anche all'utenza, si è

verificato un rapido e differente approccio alla materia, anche sulla spinta dell'esito referendario del giugno 2011. Il nuovo quadro normativo, atteso da anni e frutto di un significativo impegno dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, nel corso della sua prima applicazione ha dovuto subire numerose modifiche, per adattarlo in maniera sempre più rispondente alle peculiarità del sistema.

La rapidità di tali cambiamenti non ha consentito all'utenza un parallelo processo di comprensione dei meccanismi, oggettivamente complessi e in una netta discontinuità con il passato, determinando conseguentemente la necessità di definire separatamente le precedenti pendenze. Confidando in un prossimo futuro di maggiore stabilità regolatoria, queste difficoltà dovrebbero superarsi a vantaggio di tutti.

Venendo ora alle questioni procedurali, si porta alla Sua attenzione che per ogni annualità conclusa in epoca antecedente il 2012, questa Autorità d'ambito ha adottato specifiche deliberazioni di approvazione delle verifiche del "Bilancio d'ambito" (documento che riepiloga la gestione svolta nell'ATO3 "Torinese"). Nei documenti di analisi e valutazione allegati alle deliberazioni, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono state evidenziate le risultanze della gestione e stabiliti gli effetti tariffari conseguenti. Si riportano nel seguito le deliberazioni di riferimento (le più significative scaricabili dal sito internet dell'Autorità d'ambito):

- deliberazione 24/03/2011, n. 422 (gestione anno 2008);
- deliberazione 26/01/2012, n. 445 (gestione anno 2009);
- deliberazione 11/10/2012, n. 470 (gestione anno 2010);
- deliberazione 25/10/2012, n. 472 (gestione anno 2011 prima parte).

In ciascuno dei predetti documenti, inoltre, era evidenziato lo scostamento tra la tariffa media deliberata sulla base di ipotesi di consumo (e applicata all'utenza) e la tariffa media effettivamente conseguita dal gestore, con indicazione che al recupero si sarebbe provveduto in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe (modulazione tariffaria) ovvero in occasione della revisione triennale del Piano d'ambito.

Quanto sopra premesso, alla revisione triennale del Piano d'ambito avviata con deliberazione 14/07/2011, n. 431, in attuazione del metodo tariffario previgente (MTN), si sono sovrapposte significative modifiche normative. Con l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato disposto il trasferimento all'AEEGSI delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (funzioni individuate puntualmente solo con il D.P.C.M. 20 luglio 2012). In particolare, competono all'AEEGSI le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del s.i.i., la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario, l'approvazione delle tariffe del s.i.i. proposte dal soggetto competente sulla base del Piano d'ambito. L'AEEGSI, a seguito del predetto trasferimento di funzioni, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, finalizzato alla definizione di una nuova metodologia tariffaria che desse, altresì, attuazione all'esito referendario. Con nota prot. n. 0011928 del 17/04/2012 l'Autorità comunicava, inoltre, che la nuova metodologia tariffaria, da recepire ai sensi di legge nelle convenzioni in essere, avrebbe tenuto conto tra l'altro dei corrispettivi applicati nel periodo precedente la definizione della stessa. Inoltre, informava che ulteriori disposizioni sarebbero state assunte con riferimento alla verifica dei Piano d'ambito. La nota concludeva con un invito, nelle more dell'emanazione dei suddetti provvedimenti tariffari, "a tenere conto delle azioni in corso di svolgimento da parte di AEEGSI nell'assumere le determinazioni di competenza".

Ricordato che, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, il Piano d'ambito è costituito dalla Ricognizione delle infrastrutture, dal Programma degli interventi, dal Modello gestionale ed organizzativo e dal Piano economico finanziario, stante il quadro normativo vigente al tempo, l'avviata

revisione di Piano non ha potuto concludersi, non essendo note le regole tariffarie sottostanti l'elaborazione del Piano economico finanziario.

Già nel documento di analisi relativo all'annualità 2010 (deliberazione 470/2012 cit.), si evidenziava che lo scostamento "sarà da recuperare secondo le modalità che saranno deliberate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero, nelle more dell'emanazione del nuovo metodo tariffario, nella prossima revisione triennale del Piano d'ambito".

Il Metodo Tariffario Transitorio – MTT approvato da AEEGSI per la predisposizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013¹, per previsione della medesima Autorità, non rendeva necessaria una revisione dei Piani d'ambito esistenti relativamente alla programmazione degli investimenti, mentre rendeva necessario in un tempo ristretto l'adeguamento del Piano Economico e Finanziario. Inoltre, l'Allegato A, art. 34.1, lettera a), prevedeva l'inserimento tra gli "altri costi operativi" di una componente positiva comprendente il saldo conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro aprile 2012, con esclusione delle partite afferenti all'anno 2011. Tale disposizione è stata ribadita con la deliberazione AEEGSI 21 febbraio 2013, n. 73/2013/R/IDR (articolo 4 lettera q), con la quale sono state approvate le Linee Guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'ambito.

In seguito AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico - MTI², che, oltre a disporre l'abrogazione della citata deliberazione n. 73/2013/R/IDR (art. 4.6 della deliberazione), ha statuito in merito all'aggiornamento del Programma degli interventi e del Piano Economico Finanziario (da approvare dall'Autorità d'ambito unitamente alla proposta tariffaria 2014 e 2015 entro il 31 marzo 2014, Allegato A, artt. 7 e 8). Nel MTI è altresì stabilito che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, siano quantificati e approvati dagli Enti d'ambito entro il 30 giugno 2014 (Allegato A, artt. 29.2, 31 e 32).

In attuazione della nuova metodologia tariffaria, la Scrivente ha approvato un aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 14 giugno 2013, n. 488, in seguito rivista con deliberazione 22 novembre 2013, n. 503, resasi necessaria al fine di recepire le novità nel frattempo intervenute sul MTT; ha approvato l'aggiornamento del Programma degli interventi con deliberazione 20 marzo 2014, n. 521 e un ulteriore aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 20 marzo 2014, n. 522. Con l'approvazione dell'aggiornamento dei predetti documenti si è sostanziata la revisione del Piano d'ambito secondo la nuova metodologia tariffaria. Si precisa che AEEGSI ha approvato gli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario con deliberazioni 559/2013/R/IDR del 05/12/2013 e 280/2014/R/IDR del 12/06/2014.

A valle dei predetti aggiornamenti, concluse le analisi delle singole annualità ante 2012 e nel rispetto del termine del 30 giugno 2014, la Scrivente ha adottato la deliberazione 15/05/2014, n. 530 di modifica della deliberazione n. 472/2012 al fine della quantificazione del conguaglio relativo a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT. Vale la pena evidenziare che non tutto il conguaglio previsto è di spettanza SMAT S.p.A., in quanto "consente di definire in ogni aspetto tutte le pendenze del Gestore medesimo e dei soggetti che a vario titolo operano sul territorio" (cfr. deliberazioni citate).

Fermo restando tutto quanto sopra, si ricorda, infine, che il previgente MTN all'art. 8 "Convenzione di gestione, verifiche e revisioni" stabiliva che "L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

² Deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR

Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR ss.mm.ii.

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimento, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento e "ritorno del capitale sulla tariffa";

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le

conseguenti variazioni".

Passando alle evidenziate questioni attinenti al "merito, ovvero alla debenza o meno di conguaglio ed alla sua quantificazione", si rileva che l'attuazione dell'esito referendario, questione di rilievo nazionale e non locale, ha trovato definizione con le deliberazioni AEEGSI 31 gennaio 2013, n. 38/2013/R/IDR e 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR. La Scrivente, in attuazione dei criteri e delle disposizioni ivi contenute, ha quantificato l'importo di remunerazione del capitale investito da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 e AEEGSI ha approvato la proposta formulata da questa Autorità d'ambito con deliberazione 3 aprile 2014, n. 163/2014/R/IDR. Preme, tuttavia, evidenziare che anche tale restituzione, per la quale SMAT S.p.A. risulta essersi già attivata, ora ha carattere provvisorio, come stabilito da AEESGI con la deliberazione 204/2014/R/IDR dell'8 maggio 2014, in attesa della definizione dei contenzioni pendenti.

Infine, con riferimento all'ultimo ordine di questioni evidenziate "nell'ottica dell'utenza", si segnala che:

- le proposte di deliberazione, prima di essere dibattute nella Conferenza dell'Autorità d'ambito, sono esaminate in una Commissione Permanente, costituita in seno alla Conferenza medesima, le cui osservazioni sono comunicate a tutti i Rappresentanti delle aree territoriali preventivamente alla seduta della Conferenza;

- le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità d'ambito (www.ato3torinese.jt), nonché alla sezione Albo Pretorio del sito internet della Provincia di

Torino (www.provincia.torino.it);

- i componenti della Conferenza dell'Autorità d'ambito (rappresentanti di Aree Omogenee e Comunità Montane), ai sensi della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito, provvedono a consultare gli enti locali rappresentati sulle deliberazioni più rilevanti tra cui figurano quelle citate:

- le deliberazioni adottate sono, inoltre, comunicate alle Associazioni dei consumatori per

opportuna conoscenza;

- sullo specifico tema dei conguagli *ante* 2012 è pubblicato un comunicato sul sito internet dell'Autorità d'ambito alla sezione "Avvisi";

- tutte le richieste di chiarimenti che pervengono all'Autorità d'ambito sono riscontrate entro breve termine. Non risultano agli atti richieste di chiarimenti e/o informazioni inevase;

- al Comitato Acqua Pubblica Torino si è sempre fornita la documentazione richiesta. È stata altresì organizzata una seduta aperta della Conferenza dell'Autorità d'ambito nella quale il Comitato ha potuto rappresentare le sue istanze (5 luglio 2012) relativamente all'attuazione del referendum.

Quanto all'apparente contraddizione tra riduzione dei consumi ed aumento delle bollette, va compreso che la tariffa che si andrà ad applicare in un certo anno è stabilita preventivamente, a copertura dei costi e sulla base di volumetrie di consumi che si riferiscono a periodi precedenti.

Infine, quanto alla mancata valorizzazione di strumenti, alternativi ai rimedi giurisdizionali, di definizione delle controversie con i gestori del servizio idrico, è recentissima la deliberazione con cui AEEGSI ha avviato un "Procedimento per la realizzazione del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli

operatori dei settori regolati³. La delibera non riguarda specificatamente il servizio idrico ma all'art. 1, lettera d) si legge "[l'Autorità delibera di] valutare l'estensione degli strumenti di risoluzione delle controversie ai nuovi settori affidati alla regolazione dell'Autorità, o lo sviluppo di strumenti e procedure ad hoc". A quanto ci risulta, inoltre, SMAT S.p.A., oltre ad aver istituito la figura del Garante dell'utente, a richiesta avvia procedure alternative (es. conciliazione paritetica o con la CCIAA). Fermi stante gli impegni dell'Autorità d'ambito a tutela dell'utenza ai sensi della Carta del Servizio.

In conclusione, per le motivazioni sopra rappresentate, riteniamo di aver agito nel rispetto della norma, a tutela dell'utente e in applicazione dei contratti sottoscritti con il gestore affidatario. Siamo pertanto aperti e disponibili a eventuali successivi approfondimenti e/o confronti diretti secondo le modalità che saranno ritenute più opportune.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale (Dott. Giannetto Massazza)

L'Assessore Delegato (Dott. Roberto Ronco)

³ Deliberazione AEEGSI 410/2014/E/COM